

TURANO & C. S.R.L.

MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

SOMMARIO

Introduzione	pag. 5
Il Modello organizzativo 231 nelle strutture sanitarie	pag. 6
Funzione del Modello di gestione, organizzazione e controllo	pag. 7

PARTE GENERALE

CAPITOLO I

Il D.LGS. 231/2001: Presupposti normativi della responsabilità della struttura e requisiti necessari ai fini dell'esonero

1. Definizioni	pag. 10
2. Presupposti della responsabilità dell'ente.....	pag.11
3. I reati richiamati dal D.Lgs.231/2001	pag.13
4. Sanzioni applicabili.....	pag.23
5. Principi ed elementi ispiratori del Modello Organizzativo	pag.24
6. I Destinatari del Modello.....	pag.25
7. Requisiti necessari ai fini dell'esonero di responsabilità	pag. 25

CAPITOLO II

Il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Turano & C. S.r.l.

1. Finalità.....	pag.28
2. Procedura di formazione del Modello Organizzativo	pag.29
3. Adozione, attuazione e modifiche del Modello Organizzativo	pag.30

CAPITOLO III

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	pag.31
2. Competenze.....	pag.32
3. Poteri	pag.33
4. Riunioni e deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza	pag.33
5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	pag.33

PARTE SPECIALE

CAPITOLO I

Fonti e processo di formazione del Modello

1. Norme emanate ai fini del D.LGS.231/01.....	pag.36
--	--------

2. Fonti e normative interne.....	pag.36
3. Principi generali di comportamento	pag.37
4. Processo di formazione del Modello.....	pag.37

CAPITOLO II

Classificazione dei reati e regole di comportamento per la prevenzione dei reati di cui al D.LGS. 231/2001

1. Classificazione dei reati in ragione delle classi di rischio individuate e procedure di prevenzione.....	pag.38
2. Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	pag.39
2. Principi di comportamento da tenere nei rapporti con la P.A.....	pag.40
3. Prevenzione dei reati societari.....	pag.42
3.1 Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di reati societari.....	pag.43
4. Prevenzione dei reati informatici e trattamento illecito di dati.....	pag.43
4.1 Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di reati informatici e trattamento illecito di dati.....	pag.44
5. Prevenzione dei reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.....	pag.45
5.1 Principi di comportamento da tenere nell'ambito del rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.....	pag.46
6. Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	pag.47
7. Prevenzione dei reati in violazione della normativa in materia di reati ambientali.....	pag.48
7.1 Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio reati ambientali.....	pag.48
8. Delitti di criminalità organizzata.....	pag.48
9. Altre fattispecie di reato.....	pag.49

CAPITOLO III

Il sistema disciplinare

1. Introduzione.....	pag.50
2. Ambito di applicazione.....	pag.50

3. Violazioni.....	pag.51
4. Sanzioni per il personale dipendente.....	pag.51
5. Sanzioni per i soggetti in posizioni apicali.....	pag.52
6. Diffusione e formazione sul modello.....	pag.52

INTRODUZIONE

La necessità che gli enti e le società si dotino di un Modello di gestione, organizzazione e controllo dettagliato è nata quando nel 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 231, emanato in attuazione della Legge delega n. 300/00.

Tale Decreto, successivamente aggiornato dalla Legge 125/08, prevede e disciplina la “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società”. Con questa normativa si è posto fine ad una questione annosa ed ampiamente discussa relativa alla possibilità o meno di introdurre nel sistema giuridico italiano la responsabilità penale per le persone giuridiche.

Alla luce del nuovo disposto normativo anche le società e gli enti sono chiamati a rispondere per i reati commessi dalle persone fisiche che li rappresentano o che, nei modi specificati dalla legge, sono inseriti nella loro struttura, quando i reati sono commessi nell'interesse o a vantaggio della società medesima.

Per cautelarsi le persone giuridiche hanno tutto l'interesse a predisporre un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che abbia lo scopo di definire le linee guida a cui si deve ispirare l'intera attività svolta dalle persone fisiche all'interno della società o dell'ente.

Il cosiddetto Modello 231 ha quindi una funzione preventiva in quanto individua le procedure ed il sistema organizzativo necessari per prevenire la commissione di quei reati espressamente specificati nel Decreto da parte di chiunque operi in nome e per conto della società.

Il modello di gestione prevede anche la redazione, da parte dell'azienda, di un Codice Etico, cioè di un documento adottato ufficialmente dai vertici della persona giuridica e pertanto vincolante per tutti coloro che operano all'interno del suo organigramma, mediante il quale l'azienda individua la condotta da tenere per evitare di incorrere nella responsabilità penale configurata dalla norma.

Oltre al Decreto 231, anche le sentenze dei massimi organismi giudiziari e le Linee guida dettate da Confindustria, aiutano a definire il contenuto del Modello Organizzativo.

Il Modello organizzativo 231 nelle strutture sanitarie

Il presente documento è stato redatto per la Turano & C. S.r.l. che è una società operante nell'ambito sanitario attraverso la struttura del Centro Turano sita in Crotone e, pertanto, presenta caratteristiche di particolare peculiarità ai fini dell'individuazione delle procedure di prevenzione dei reati e tutela dei rischi. Sulla base della Raccomandazione della Commissione Europea n.361/2003 cui ha dato attuazione il decreto del Ministero delle Attività produttive del 18.04.2005, la Turano & C. S.r.l. deve essere ricompresa fra le "piccole imprese", categoria che raggruppa tutte le imprese con meno di cinquanta occupati ed il cui fatturato o totale di bilancio annuo non sia superiore a 10 milioni di euro.

Essendo enti a carattere imprenditoriale che operano in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, alle strutture sanitarie, siano esse di natura privata o mista pubblico/privata, si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001.

E proprio la delicata attività svolta richiede la redazione del Modello organizzativo e gestionale 231, quale strumento finalizzato a prevenire la commissione di reati riconducibili all'operato di tutti i soggetti operanti all'interno della struttura sanitaria. Difatti le strutture sanitarie in genere e, in particolare, quelle private operanti in regime di accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale, sono tra le più esposte ai rischi connessi al D.lgs. 231. Ciò in quanto all'interno della struttura operano sia pubblici ufficiali sia incaricati di pubblico servizio, elevando così il rischio di una determinata categoria di reati quali corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, ecc.; inoltre perché queste strutture sono costantemente sottoposte al controllo del processo di accreditamento e di verifica di sussistenza dei requisiti.

Alcune Regioni hanno adottato dei provvedimenti legislativi in materia di adozione dei Modelli 231 da parte delle strutture private.

La Regione Calabria è intervenuta, con la L.R. n. 15/2008, ed ha stabilito, all'articolo 54, comma 1, che *"le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione Calabria, sono tenute ad adeguare, entro il 31 dicembre 2008, i propri modelli organizzativi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,"* e che *"l'attuazione dei dispositivi contrattuali che regolano l'esercizio di nuove attività convenzionate, ovvero il rinnovo di convenzioni in scadenza, è subordinata al rispetto delle previsioni di cui al comma 1"*.

Funzione del Modello di gestione, organizzazione e controllo

Il D.Lgs 8 giugno 2001, n.231 è un decreto col quale, “al fine di meglio garantire il rispetto della legalità nell’esercizio dell’attività economica, viene imposto agli enti forniti o meno di personalità giuridica (e dunque anche alle società commerciali) un meccanismo di auto-controllo la cui mancata attuazione può comportare l’inflizione, nei confronti dell’ente stesso, di un’ampia gamma di sanzioni che si aggiungono alla pena prevista per gli autori materiali del reato e che vengono irrogate dallo stesso giudice competente a conoscere ed a punire quegli autori”.

Pertanto, se un soggetto che rivesta anche di fatto “la qualifica di amministratore, dirigente, rappresentante, preposto o dipendente della società commetta, anche di propria iniziativa, ma comunque nell’interesse o a vantaggio della società stessa”, uno dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, la responsabilità si estende anche alla società, nei confronti della quale potranno essere applicate una serie di sanzioni variabili a seconda della gravità del fatto, quali:

- sanzione pecuniaria (per cifre che possono arrivare ad un milione e cinquecentomila euro);
- sanzione interdittiva, che può consistere a sua volta nell’interdizione dell’attività, nella sospensione o revoca di atti di autorizzazione rilasciati dalla P.A., nel divieto di stipulare contratti con la P.A., nell’esclusione o nella revoca di agevolazioni, finanziamenti, sussidi o contributi, o infine nel divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del prezzo o del prodotto del reato (cioè dell’utile ricavato dalla società a seguito della commissione dell’illecito);
- pubblicazione della sentenza di condanna;
- commissariamento della società.

Tuttavia la predisposizione del Modello organizzativo ex D.Lgs.231/2001 può liberare la struttura da qualsiasi responsabilità, purché la stessa sia in grado di dimostrare di aver posto in essere tutte le attività prescritte al fine di evitare la commissione dei reati. E quindi dovrà dimostrare:

- di avere adottato ed efficacemente applicato il Modello organizzativo ex D.LGS 231/2001, finalizzato ad evitare comportamenti fraudolenti da parte di chi agisce in suo nome e per suo conto, prima ancora della commissione del fatto;

- di avere affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- che gli autori materiali del reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello organizzativo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza. Se il fatto è stato commesso da amministratori, dirigenti, rappresentanti o preposti la c.d. colpa in organizzazione si presume e spetta alla società provarne l'insussistenza; se invece il fatto è stato commesso da dipendenti, la colpa d'organizzazione va provata da parte di chi ne sostiene la sussistenza.

Lo scopo del modello è quello di dar vita ad un sistema interno di vigilanza preventiva sulle attività della società, che consenta alla società stessa di prevenire la commissione dei reati indicati dal DLgs. 231/2001 e succ. mod. da parte dei propri amministratori, rappresentanti, dirigenti, sindaci, dipendenti, subordinati o collaboratori o, più in generale, da chiunque agisca in suo nome e per suo conto, ovvero nell'interesse della stessa. In particolare l'obiettivo del modello è quello di:

- consentire una costante opera di monitoraggio sulle c.d. attività a rischio, utile a prevenire e/o contrastare qualsiasi tentativo di commissione di reati;
- informare tutti gli operatori della società degli obblighi cui essi sono tenuti al fine di garantire il rispetto della legalità nelle attività che ricadono nelle c.d. aree di rischio;
- rendere quegli stessi operatori consapevoli delle sanzioni (penali, amministrative e disciplinari) che potrebbero scaturire, nei loro confronti e della società, dall'inosservanza degli obblighi imposti dal modello;
- garantire che l'attività della società sia sempre ispirata al rispetto della legge e dei principi fondamentali dell'etica d'impresa.

Il Modello organizzativo consta di una **parte generale** e di una **parte speciale**.

La **prima parte** contiene i principi generali relativi a validità ed ambito di applicazione del modello nonché ai poteri ed ai compiti dell'Organismo di Vigilanza; la **seconda** individua le aree di rischio, nel cui ambito l'attività d'impresa è soggetta a particolari obblighi procedurali con finalità preventiva, e le figure di reato la cui probabilità di commissione può dirsi particolarmente elevata.

PARTE GENERALE

CAPITOLO I

IL D.LGS. 231/2001: PRESUPPOSTI NORMATIVI DELLA RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA E REQUISITI NECESSARI AI FINI DELL'ESONERO

PREMESSE

1. Definizioni

Di seguito si indica il significato delle espressioni contenute nel presente Modello:

Attività a rischio di reato: il processo, l'operazione, l'atto, o l'insieme di operazioni ed atti, che possono esporre la Struttura al rischio di commissione di un reato da parte di apicali o sottoposti, con conseguente applicazione di sanzioni.

Centro: struttura sanitaria della Turano & C. S.r.l., con sede in Crotone alla Via Tommaso Campanella n.52, che ha approvato, con delibera dell'Amministrazione, il presente Modello Organizzativo;

Codice Etico: il documento, voluto e approvato dall'Amministrazione, che contiene i principi generali di comportamento, comprensivi di obblighi e/o divieti, a cui i Destinatari devono attenersi.

D. Lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

Destinatari: gli amministratori, pazienti, dipendenti, fornitori e tutte le altre parti interessate.

Dipendenti: tutte le persone fisiche che intrattengono con il Centro un rapporto di lavoro subordinato.

Linee Guida: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, pubblicate dalle associazioni di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione e adozione del Modello.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001: il modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli Amministratori della Struttura idoneo a prevenire i rischi di commissione dei reati e, pertanto, adottato ai sensi

degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei reati stessi da parte del Personale Apicale o Sottoposto.

Organismo di Vigilanza: l'Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché sull'aggiornamento dello stesso.

Parte Interessata: persona o organizzazione che può influenzare, può essere influenzata o percepire di essere influenzata, da una decisione o da un'azione in relazione alle attività della Struttura.

Personale: tutte le persone fisiche che intrattengono con il Centro un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli stagisti ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte del Centro stesso.

Personale apicale: i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Centro.

Personale sottoposto ad altrui direzione: i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del personale apicale.

Reati: l'insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche o integrazioni come presupposto della responsabilità degli enti.

Sistema Disciplinare: l'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedimentali e comportamentali previste dal Modello.

2. Presupposti della responsabilità dell'ente.

Il Decreto legislativo n. 231 introduce nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità penale a carico degli enti per i reati tassativamente indicati e che siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi (art.5 comma 1 lett.a);
- persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (art.5 comma 1 lett.a);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art.5 comma 1 lett.b).

Questo tipo di responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che commette il reato; è accertata nel corso e con la garanzia del processo penale dallo stesso giudice competente a conoscere del reato commesso dalla persona fisica e comporta l'irrogazione, già in via cautelare, di sanzioni pecuniarie e interdittive, in taluni casi anche molto gravi.

Ai fini dell'integrazione della responsabilità dell'Ente è necessario che tali reati siano commessi "nel suo interesse o a suo vantaggio" (cd. criterio di imputazione oggettiva *ex art.5*) e che sotto il profilo soggettivo siano riconducibili ad una sorta di colpa in organizzazione.

Il termine "interesse" deve essere riferito al fine che muove l'autore dell'illecito, il quale deve aver agito prefigurandosi fin dall'inizio un'utilità per l'Ente (anche se questa poi non si è realizzata). Il "vantaggio" si riferisce all'utilità concreta che si è realizzata, a prescindere dal fine perseguito dall'autore materiale del reato e, dunque, anche quando il soggetto non abbia specificamente agito a favore dell'Ente.

La c.d. colpa in organizzazione, alla cui sussistenza va ricondotta la responsabilità, si riscontra in capo all'Ente quando quest'ultimo non ha approntato un sistema organizzativo efficacemente diretto alla prevenzione e gestione del rischio di reato. L'accertamento di responsabilità cambia in ragione della diversa posizione rivestita all'interno della struttura dal soggetto che si è reso autore del reato.

Il Decreto dispone, infatti, che l'Ente sarà ritenuto responsabile del reato commesso dal sottoposto se esso è stato reso possibile "dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza", aggiungendo che quest'ultima è da ritenersi esclusa "se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi" (art.7).

Mentre se il reato è stato commesso ad opera dei soggetti che rivestono funzioni apicali (art.6), l'ente dovrà dimostrare di essersi adoperato al fine di prevenire la commissione di reati da parte di coloro che, essendo al vertice della struttura, si presume che abbiano agito secondo la volontà d'impresa (art.6).

3. I reati richiamati dal D.Lgs.231/2001

La responsabilità dell'Ente è collegata al compimento, da parte della persona fisica, di determinate fattispecie di reato, progressivamente integrate ed ampliate rispetto alla versione iniziale del Decreto.

Originariamente il Decreto n. 231 individuava solo i reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25. A seguito di successivi provvedimenti normativi il numero di reati è stato notevolmente incrementato.

Questo l'insieme dei reati attualmente richiamati dal D.Lgs. 231/2001, o normative che a esso fanno rinvio, da cui consegue la responsabilità amministrativa dell'ente:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/01):
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
 - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)
 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.)
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
 - Concussione (art. 317 c.p.)
 - Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
 - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis d.lgs. 231/01):
 - Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
 - Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 - quinquies c.p.)
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter d.lgs. 231/01):
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.)
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
 - Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)
- Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis d.lgs. 231/01):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis l. d.lgs. 231/01):
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- Alcune fattispecie di reati in materia societaria (art. 25 ter d.lgs. 231/01):
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.)
 - Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)
 - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater d.lgs. 231/01);
- Reati connessi a "delitti" contro la personalità individuale (artt. 25 quater1 e quinquies d.lgs. 231/01):
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies d.lgs. 231/01):
 - Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184)
 - Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185)
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies d.lgs. 231/01):
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies d.lgs. 231/01):

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies d.lgs. 231/01):
 - Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941)
 - Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941)
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941)
 - Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)
 - Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a)
 - Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o

didattiche, musicali o drammatico - musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b) o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c)

- Detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto alterato (lett. d)
- Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e) o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f)
- Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis)
- Abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941
 - Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a)
 - Immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis)
 - Realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b)
 - Promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c)
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941)
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941)
- Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies d.lgs. 231/01):
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Reati ambientali (art. 25 undecies d.lgs. 231/01):
- Reati previsti dal Codice penale
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- Inquinamento idrico (art. 137)
- Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)
- Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)
- Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13)
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
- Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6)
- Siti contaminati (art. 257)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)

- Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)
- Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
- Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)
- Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è - Aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
- Attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).
- Inquinamento atmosferico (art. 279)
- Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5)
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi
- Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione;

- commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
- Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)
 - Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4)
 - Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
 - Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)
 - Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi
 - Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)
 - Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste
- Reati transnazionali: L'art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il "reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 - duodecies, introdotto dal d.lgs. 109 del 16/07/2012);
- Legge “Anticorruzione” n. 190 del 6 novembre 2012. Tale legge ha introdotto due nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa D.Lgs. 231/2001:
 - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

4. Sanzioni applicabili.

L'apparato sanzionatorio si distingue in diversi tipi di sanzioni:

- 1) sanzioni pecuniarie,
- 2) sanzioni interdittive;
- 3) confisca;
- 4) pubblicazione della sentenza.

A loro volta le sanzioni interdittive consistono:

- a) nell'interdizione dall'esercizio di attività;
- b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sono sanzioni che, per lo più, provengono dal diritto penale. Quella pecuniaria assolve la funzione di pena principale mentre alcune delle sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza sono considerate pene accessorie.

Sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria costituisce la sanzione fondamentale, applicabile a tutti gli illeciti derivanti da reati e viene comminata con il sistema per quote in un numero non inferiore a cento, né superiore a mille, con valore variabile della singola quota da un minimo di 258 ad un massimo di 1549 euro.

La valutazione si articola in due fasi: nella prima si considera la gravità dell'illecito in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente e all'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti o comunque per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto; nella seconda si determina l'ammontare della singola quota in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

- Sanzione interdittiva

Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ad alcuni reati e quando intervenga una delle seguenti ipotesi:

- a) l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e questo sia stato commesso da soggetti in posizione apicale; ovvero se posto in essere dai c.d. sottoposti, la realizzazione del reato sia stata determinata o, comunque, agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) quando si tratti di reiterazione degli illeciti che si ha quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito, nei cinque anni successivi alla condanna ne commette un altro.

È importante sottolineare che le misure interdittive, ai sensi dell'art. 45, sono applicabili all'ente anche in via cautelare, quando vi siano gravi indizi di responsabilità dell'ente e quando vi sia il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa natura di quelli per cui si procede.

5. Principi ed elementi ispiratori del Modello Organizzativo

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti nella struttura e che sono già di per sé idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui rischi. La stesura del presente Modello ha tenuto conto dei seguenti strumenti:

- 1) sistema di controllo interno: normativa aziendale comprensiva di norme, procedure manuali e informatiche, regolamenti, ecc. e riguardante tutti i sistemi aziendali: sistema

della qualità, sistema della sicurezza sui luoghi di lavoro, sistema amministrativo, contabile e finanziario, procedure di gestione interna;

2) comunicazione e formazione del personale;

3) sistema disciplinare;

4) normativa italiana e straniera applicabile.

Gli strumenti sopra elencati non sono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e sono stati oggetto di analisi in fase di redazione del Modello che è stata basata sui principi indicati da:

- le Linee Guida di Confindustria;

- i requisiti indicati dal D.lgs. 231/2001 ed in particolare:

- l'attribuzione a un Organismo di Vigilanza (OdV) interno alla Società del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i Destinatari del presente Modello, delle regole comportamentali, delle procedure istituite, delle linee guida e delle politiche aziendali;

- un adeguato ed efficiente sistema di controllo interno.

6. I destinatari del Modello

I destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel Modello sono tutti gli appartenenti al Centro e i collaboratori: dipendenti, impiegati, collaboratori a contratto, ed organi amministrativi.

In generale sono destinatari del Modello i c.d. “stakeolders”, cioè i collaboratori esterni, i liberi professionisti, i consulenti nonché tutti i partner commerciali, che a vario titolo svolgono attività rientranti nel campo di applicazione del Modello.

7. Requisiti necessari ai fini dell'esonero di responsabilità.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, l'esonero dalla responsabilità consegue alla prova da parte dell'Ente della sussistenza dei seguenti requisiti:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Il contenuto del Modello organizzativo deve rispondere alle seguenti esigenze, anch'esse indicate nel Decreto (art. 6):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 7 dispone che “nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”. Lo stesso articolo stabilisce che, “in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”. Ed al terzo comma stabilisce che “il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”.

Infine, l'art. 30 del d. lgs. n.81 del 2008 prevede, con specifico riferimento alla responsabilità dell'Ente *ex art. 25 septies* (“*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*”)

del d. lgs. 231 del 2001 che “il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”.

Inoltre, ai fini dell'attuazione del Decreto è necessario che siano previsti idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suindicate attività, nonché, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

CAPITOLO II

IL MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONALE E DI CONTROLLO DEL CENTRO TURANO SRL.

1. Finalità

Il Centro Turano S.r.l. sin dal 1991 eroga prestazioni in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale per la Neurologia, la Psichiatria e la Riabilitazione.

Da molti anni è anche punto di riferimento per la prevenzione delle malattie cerebrovascolari e delle demenze. La salute e la qualità di vita dei pazienti sono da sempre l'obiettivo principale del Centro Turano che opera secondo alti standard qualitativi, offrendo servizi, tecnologie e strumentazioni all'avanguardia. In collaborazione con partner privati di elevata professionalità, ha avviato una nuova struttura con servizi innovativi di prevenzione, cura e riabilitazione, con l'obiettivo di fornire risposte eccellenti, adeguate al bisogno di salute delle persone.

All'interno di una più ampia ed articolata politica di promozione della propria immagine finalizzata alla ricerca, all'incremento dei servizi e di professionalità altamente specializzate, l'attività del Centro è da sempre basata sull'applicazione ed il rispetto dei fondamentali principi di correttezza, integrità e trasparenza. Per tali motivi ha ritenuto opportuno dare attuazione al Modello Organizzativo, gestionale e di controllo secondo le direttive contenute nel Decreto 231/2001.

Sulla scorta di principi e regole interne già ampiamente applicate nella gestione dell'azienda, il Modello Organizzato predisposto dal Centro Turano costituisce un valido strumento di supporto per una attività imprenditoriale improntata al rispetto delle regole e dei dettami normativi, fungendo da guida nei confronti di tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto.

In particolare, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello, il Centro si propone di perseguire le seguenti finalità:

- approntare una gestione dell'attività imprenditoriale tale da prevenire e contrastare le attività a rischio di commissione dei reati e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;

- portare a conoscenza di tutti coloro che svolgono la propria attività per conto del Centro, le situazioni di maggiore esposizione al rischio di commissione dei reati indicati nel Decreto, con la consapevolezza che qualunque violazione delle procedure contenute nel Modello Organizzativo potrà avere come conseguenza l'applicazione delle sanzioni previste.

Il Modello è improntato alla realizzazione dei seguenti scopi:

- istituire l'apposito Organismo di Vigilanza, con l'attribuzione dei compiti di controllo ed intervento sulle attività e sulla corretta applicazione e corretto funzionamento del Modello;
- garantire la massima divulgazione e la formazione dei destinatari sulle regole comportamentali oggetto del Modello;
- aggiornare, così come prescritto dal Decreto, il novero delle attività ritenute a maggior rischio di commissione di reati;
- introdurre un valido sistema sanzionatorio che si renderà applicabile in caso di violazione delle linee di condotta indicate ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle procedure interne previste dal Modello stesso.

2. Procedura di formazione del Modello Organizzativo

Allo scopo di dare attuazione alle indicazioni prescritte nel Decreto 231/2001 il Centro Turano ha basato la formazione del Modello Organizzato su alcune attività propedeutiche:

- individuazione dei processi e delle attività aziendali più sensibili, nel cui svolgimento è maggiore l'esposizione al rischio di commissione dei reati indicati nel Decreto;
- analisi e catalogazione dei diversi reati in ragione delle classi di rischio;
- definizione ed applicazione delle rispettive attività di prevenzione dei reati;
- identificazione di adeguato Organismo di Vigilanza dotato di compiti di controllo sulla corretta applicazione e sul corretto funzionamento del Modello;
- elaborazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- aggiornamento periodico del Modello.

3. Adozione, attuazione e modifiche del Modello Organizzativo

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto 231/01, atti di competenza e di emanazione dell'Amministrazione del Centro Turano che lo approva, mediante apposita delibera.

L'Amministrazione è tenuta a dare attuazione del Modello, mediante divulgazione capillare ai destinatari, nonché a provvedere alle periodiche valutazioni di modifica ed aggiornamento dietro puntuale indicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche saranno portate a conoscenza dei destinatari siano essi appartenenti all'organigramma interno dell'azienda ovvero consulenti esterni, fornitori e, in generale a tutti coloro che si troveranno ad operare con o per il Centro Turano.

CAPITOLO III

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Compiti e requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza rappresenta il cuore del Modello 231, e può essere collegiale o monocratico con componenti interni e/o esterni.

Nelle piccole aziende, alla cui categoria appartiene la Turano & C. S.r.l., secondo la definizione data dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.361/2003 cui ha dato attuazione il decreto del Ministero delle Attività produttive del 18.04.2005, il Decreto 231/2001 prevede che l'Organismo di Vigilanza possa coincidere con l'organo amministrativo/organo dirigente. Le Linee Guida di Confindustria raccomandano, in queste ipotesi, che l'organo dirigente si avvalga, per l'espletamento dei compiti di Organismo di Vigilanza, di professionisti esterni cui affidare l'incarico di effettuare verifiche periodiche sull'efficacia e sul rispetto del Modello.

Nel rispetto delle indicazioni di cui al D Lgs. 231/2001, dovrà essere garantita la sussistenza in capo all'Organismo di Vigilanza dei requisiti specifici richiesti:

- autonomia ed indipendenza da intendersi come assenza di ogni forma di interferenza e condizionamento da parte di componenti dell'ente. Si richiede, quindi, l'inserimento dell'OdV come "unità di staff" in una posizione gerarchica di vertice, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente al massimo organo di vertice operativo;
- professionalità intesa come effettiva sussistenza di competenze di tipo ispettivo e consulenziale o, comunque, di capacità tecniche specifiche idonee a garantire l'espletamento dei poteri di iniziativa e controllo che gli spettano;
- continuità che presuppone la realizzazione di una struttura dedicata alla costante ed efficace attività di vigilanza sul Modello organizzativo, accompagnata da una puntuale e chiara documentazione degli interventi e dell'attività svolta in concreto.

Questo organismo è responsabile di:

- proporre adattamenti e aggiornamenti al Modello Organizzativo;
- vigilare e controllare l'osservanza e l'attuazione del Modello da parte dei destinatari;
- gestire le informazioni ricevute in merito al Modello;

- gestire e tenere sotto controllo le iniziative di formazione e informazione per la diffusione della conoscenza, ma, soprattutto, della comprensione del Modello stesso.

Il suo compito è quello di dare effettività al Modello organizzativo attraverso il costante controllo dell'attività svolta nell'azienda e del rispetto, da parte dei soggetti destinatari, delle norme di comportamento stabilite.

E dunque a tal fine:

- l'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha libero accesso ai dati ed alle informazioni aziendali utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
- gli organi sociali ed i loro componenti, nonché tutti gli altri soggetti sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento delle sue funzioni.

Inoltre spetta all'Organismo di Vigilanza "il compito di monitorare l'evoluzione normativa in materia di responsabilità amministrativa dipendente da reato" segnalando tutte quelle innovazioni legislative che rendano necessario l'aggiornamento del presente Modello.

La definizione e individuazione degli aspetti riguardanti i poteri, le funzioni, le responsabilità ed il funzionamento, ivi comprese le modalità di conservazione ed archiviazione delle informazioni e segnalazioni ricevute e dei verbali delle riunioni, sono demandate ad un Regolamento interno che sia in grado di garantire l'assoluta indipendenza dell'Organismo di Vigilanza.

2. Competenze

L'Organismo di Vigilanza deve possedere le seguenti competenze:

- deve avere conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui opera la società;
- deve avere conoscenze legali specifiche in materia di responsabilità da reato degli enti collettivi;
- deve avere conoscenza delle tecniche di valutazione dei rischi.

Inoltre tale organo:

- deve possedere un elevato profilo etico;
- deve essere destinatario di un forte affidamento da parte del vertice aziendale;
- deve possedere oggettive credenziali di competenza (scolarità, qualifiche professionali, curriculum adeguato).

3. Poteri

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti i seguenti poteri:

- ha libero accesso alla documentazione relativa alle operazioni nelle aree di rischio, sia essa informatica o su supporto cartaceo;
- può, ove necessario, richiedere notizie e chiarimenti relativi agli ambiti di sua competenza;
- può monitorare l'attività aziendale ai fini di un aggiornamento della catalogazione delle aree di rischio;
- può promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello, nonché diramare istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti relativi all'interpretazione dello stesso;
- può coordinarsi, anche convocando apposite riunioni, con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del modello;
- provvede alla irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal Modello Organizzativo.

4. Riunioni e deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo si riunisce in riunioni periodiche alla presenza dei suoi componenti che sono: il Coordinatore, un componente interno all'azienda ed un componente esterno.

Il Coordinatore ha il compito di promuovere l'attività e presiedere le riunioni dell'Organismo, nonché di rappresentarlo presso l'Amministrazione e trasmettere annualmente alla stessa una relazione sull'attività svolta dall'Organismo.

L'Organismo delibera a maggioranza dei suoi membri.

Di ogni operazione compiuta dall'Organismo deve comunque essere redatto apposito verbale complessivo sottoscritto da tutti i componenti. Il componente in dissenso deve allegare una relazione di minoranza.

I verbali e i relativi allegati devono essere inseriti nel libro dei verbali dell'Organismo, custodito a cura del Coordinatore.

5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza

L'Organismo di vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa violazioni, realizzate o tentate, del presente Modello organizzativo. A tal fine provvederà ad istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso.

A tutti coloro che operano nella struttura è assicurata piena libertà di informare l'Organismo di vigilanza in ordine alla violazione o al tentativo di violazione delle procedure.

Secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta ed indirizzate all'Odv.

L'Organismo assicura i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati.

Qualora l'Organismo venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere l'avvenuta violazione del Modello da parte dei sottoposti deve immediatamente informarne l'Amministratore, affinché adotti le misure conseguenti.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare all'Organismo di vigilanza l'instaurazione e l'esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del Modello.

Dell'attività informativa svolta, l'Organismo deve conservare idonea documentazione.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO I

FONTI E PROCESSO DI FORMAZIONE DEL MODELLO

1. Norme emanate ai fini del D.Lgs. 231/01

La presente Parte Speciale è finalizzata alla individuazione precipua delle attività che i Destinatari del Modello – siano essi organi societari, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori e, in ogni caso, tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell’ambito delle attività per conto o nell’interesse della società – devono porre in essere affinché vengano adottate regole di comportamento conformi a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 231/01 ai fini della prevenzione dei reati in esso indicati e, più in generale, della prevenzione di qualunque comportamento illecito.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare ed indicare espressamente a tutti i Destinatari i comportamenti vietati tali da potere integrare le fattispecie di reato considerate;
- individuare le norme da osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza tutti gli strumenti per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

2. Fonti normative e interne

I Destinatari, nello svolgimento delle proprie attività, devono attenersi:

- alle disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- alle previsioni dello Statuto sociale;
- al Codice Etico;
- alle norme di cui al Modello Organizzativo;
- alle altre deliberazioni dell’Organismo Amministrativo.

Tali norme fanno parte degli atti del Centro e la loro attuazione è garantita sia dagli organi societari di competenza che dall’OdV ai fini della vigilanza dell’adeguatezza e del rispetto.

3. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari sono tenuti ad astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare, favorire o istigare la commissione di qualunque atto delittuoso, con particolare riferimento ai reati considerati dal D.Lgs. 231/01 e dalle norme ad esso collegate, nonché dal porre in essere comportamenti che, seppure non costituenti di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle espressamente considerate, possano potenzialmente integrare situazioni di conflitto di interessi nei confronti della P.A. o di ogni altra autorità pubblica in relazione a quanto previsto dalle differenti ipotesi di reato.

4. Processo di formazione del Modello

Il processo di formazione del presente Modello Organizzativo ha preso corso con l'analisi della struttura organizzativa della Società e in particolare:

- delle disposizioni organizzative già esistenti;
- del manuale e delle procedure del Sistema Qualità già esistente;
- del documento sulla tutela della privacy già esistente;
- del documento sulla valutazione dei rischi già esistente;
- del documento Programmatico della Sicurezza già esistente.

Quindi si è provveduto ad identificare gli ambiti di rischio per ciascuna delle aree di attività indicando i conseguenti comportamenti da attuare per la prevenzione dei reati individuati per ogni singola area.

CAPITOLO II

CLASSIFICAZIONE DEI REATI E REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001

1. Classificazione dei reati in ragione delle classi di rischio individuate e procedure di prevenzione.

Nel presente Modello i reati indicati nel Decreto 231 sono stati classificati in base alla individuazione delle aree di maggiore esposizione al rischio con riferimento sia all'attività propria della struttura stessa, sia alle figure che potrebbero compierli. Allo stesso tempo sono state individuate le procedure ritenute idonee alla prevenzione.

In linea di massima, ai fini della prevenzione dal compimento dei suddetti reati, il Centro applica i principi generali di seguito indicati.

Ogni documento relativo alla gestione amministrativa o societaria deve essere redatto in conformità alla normativa vigente e sottoscritto dal diretto responsabile.

È vietato modificare dolosamente in modo falso o artefatto documenti amministrativi o societari.

Considerato il particolare ambito sociale in cui opera il Centro, è stabilito che la richiesta e l'ottenimento di provvedimenti amministrativi, ivi compresi contributi, finanziamenti pubblici, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, devono essere conformi alla legge ed alla normativa di settore.

È obbligatoria la registrazione documentale di tutti i movimenti di denaro e di fondi del Centro.

E' vietato a chiunque operi in nome e per conto del Centro nei rapporti con ASP, Regione, Provincia, Comune o anche Comunità Europea, condizionare le decisioni con violenza, minaccia o inganno.

Tutti i dipendenti, dirigenti ed amministratori sono tenuti alla reciproca informazione sulle attività comuni.

Ogni attività deve essere specificamente autorizzata da chi ne abbia il potere.

L'Amministrazione, sulla base dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, può adottare un sistema di deleghe di poteri e funzioni, purchè per la delega siano rispettati i seguenti principi:

- ✓ deve risultare da atto scritto recante data certa;
- ✓ il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- ✓ deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- ✓ deve essere accettata dal delegato per iscritto;
- ✓ deve essere debitamente e tempestivamente pubblicizzata.

Nello stipulare convenzioni con organizzazioni ed enti privati per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali deve essere individuata la controparte negoziale in modo da garantire adeguati standards qualitativi.

In caso di prestazioni non convenzionate con il SSN la determinazione della tariffa deve essere parametrata ai seguenti indici: tariffari degli Ordini dei Medici; costo generalmente praticato dei prodotti e dei servizi necessari per l'erogazione delle prestazioni; costi del personale; costi generali; aspetti organizzativi e amministrativi.

Gli incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti previa predisposizione di preventivo con indicazione espressa del compenso pattuito.

I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza, da parte di questi, del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso.

2. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ai fini della presente Parte Speciale del Modello, in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/01) e alle condotte criminose a questi afferenti, sono state individuate le seguenti aree di attività di maggiore rischio:

1) Gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti normativi ed in occasione di verifiche ed ispezioni sul rispetto della normativa medesima il cui ambito di rischio è:

- la gestione amministrativa (es: adempimenti fiscali, rapporti con uffici tributari, rapporti con CCIAA, ufficio del Registro, Guardia di Finanza, ecc.) e relative verifiche ispettive;
- la gestione del personale (es: rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, INPS, INAL), gestione convenzione enti pubblici (es: disabili, ecc.) e relative verifiche ispettive;

- la gestione dei rapporti con funzionari pubblici (A.S.L., VVFF, Ispettorato del Lavoro, medico competente, ecc.) per gli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008, anche in occasione di ispezioni o verifiche;
- la gestione degli immobili di proprietà e non (A.S.L., rinnovo certificati, ecc.);
- la gestione degli adempimenti connessi alla protezione dei dati personali ai sensi della più recente disciplina.

2) Gestione dei contenziosi il cui ambito di rischio è:

- la gestione dei rapporti con i magistrati competenti, con i loro Consulenti tecnici ed ausiliari, nell'ambito di procedimenti amministrativi, civili o penali;
- la gestione dei rapporti con i magistrati competenti, con i loro Consulenti tecnici ed ausiliari, nell'ambito delle cause di lavoro.

3) Richiesta, percezione e gestione di contributi e/o finanziamenti pubblici agevolati, il cui ambito del rischio è:

- la gestione dei contratti preliminari con gli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali, per l'ottenimento di finanziamenti a fondo perduto e/o a tasso agevolato, contributi o erogazioni pubbliche;
- la realizzazione dei progetti agevolati e predisposizione/ trasmissione all'Ente erogante di prospetti, relazioni, documenti di rendicontazione per l'ottenimento dell'erogazione;
- la gestione dei rapporti con i delegati dell'Ente Pubblico erogante in sede di verifiche ed accertamenti circa il corretto conseguimento e utilizzo del finanziamento, il rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione.

2.1 I principi di comportamento da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con i pubblici ufficiali ed i processi decisionali a questi riferibili devono essere ispirati alla massima trasparenza possibile.

In via generale, è vietato a tutti i destinatari di porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01.

È vietato porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interessi nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In particolare è proibito:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, dunque qualunque tipo di elargizione finalizzata ad ottenere trattamenti di favore.

Nello specifico, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale;

- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- esibire documenti e dati falsi o alterati o ingannevoli;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

Al contempo i Destinatari devono seguire i seguenti obblighi e prescrizioni:

- in caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, il soggetto interessato deve:
 - non dare seguito alla richiesta;
 - fornire tempestivamente informativa al proprio responsabile o al referente interno e all'Organismo di Vigilanza.
- In caso di conflitti di interesse con la Pubblica Amministrazione o nei rapporti patrimoniali interni, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio responsabile o al referente interno e all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, pur essendo i rapporti con la P.A. riferibili ad una gestione ordinaria e al mantenimento della Società, è richiesta la formalizzazione delle procedure nei seguenti ambiti:

- gestione delle note spese e dei benefits;
- gestione delle attività commerciali;
- gestione della selezione, assunzione ed amministrazione del personale.

Anche nei confronti di soggetti esterni al Centro che comunque intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse dello stesso, quali collaboratori, consulenti, fornitori, o altre figure, i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere, ove possibile, clausole standard, condivise con il consulente legale della Società, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/01;
- contenere, ove possibile, specifica dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 e di impegnarsi a tenere comportamenti coerenti con i principi di trasparenza e legalità perseguiti dal Centro, ovvero a non tenere comportamenti in violazione delle norme indicate nel presente Modello;
- contenere, ove possibile, specifica clausola rescissoria che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01.

Tutti i contratti stipulati con soggetti coinvolti in attività a rischio successivamente alla data di adozione del presente Modello da parte del Centro dovranno prevedere, ove possibile, apposita clausola di impegno al rispetto della normativa contenuta nel Modello stesso, con espresso impegno a tenere comportamenti che non siano violativi delle fattispecie di reato di cui al DecretoLgs.231/2001.

In ogni caso, e in particolare ove non fosse possibile inserire nei contratti le previsioni sopra indicate, il Centro dovrà inviare ai soggetti terzi suindicati una copia del Codice Etico con l'invito di attenersi al rispetto dello stesso.

3. Prevenzione dei reati societari

Con riferimento ai reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01), le aree di maggiore esposizione al rischio sono:

- Gestione della contabilità generale il cui ambito di rischio è:
 - la gestione della contabilità generale e rilevazione, raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio e delle situazioni patrimoniali da sottoporre alla delibera dell'Organo Amministrativo;
 - la predisposizione dei progetti di bilancio;
 - la custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e predisposizione relazioni, comunicazioni sociali e di mercato;

- la predisposizione delle situazioni economiche e patrimoniali relative alla gestione dei conferimenti, destinazione dell'utile, operazioni sul capitale e operazioni straordinarie;
- la gestione di operazioni sul capitale sociale;
- i rapporti con revisori e soci relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio di esercizio.

3.1 I principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio dei reati societari

Rispetto a tale categoria di reati i Destinatari del Modello hanno l'obbligo di:

- agire secondo il principio di trasparenza sia nei rapporti con la Pubblica Amministrazione che con soggetti di diritto privato;
- astenersi dal porre in essere comportamenti o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 ovvero alla violazione dei principi descritti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- osservare tutte le norme vigenti a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale;
- garantire il regolare funzionamento della società e degli organi sociali;
- astenersi dal porre in essere comportamenti fraudolenti, diffondere notizie false o non corrette;
- effettuare con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza.

4. Prevenzione dei reati informatici e trattamento illecito di dati ex art. 24-bis, D.Lgs. 231/01

In riferimento a questo tipo di reati i profili di maggiore rischio sono:

- redazione delle cartelle cliniche;
- diagnosi e prescrizione esami;
- accesso alla rete informatica aziendale;
- gestione database, che si specifica nelle seguenti attività:
 - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;

- inserimento nel sistema di dati non corrispondenti al vero o alterazione di dati in precedenza immessi;
 - falsificazione, in altre forme, del documento informatico;
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
 - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso;
- rilascio certificati e notificazioni;
 - accettazione e dimissione dei pazienti.

4.1 Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio dei reati informatici e trattamento illecito di dati

I principi generali di comportamento in relazione alla prevenzione di questi reati prevedono che:

- i soggetti che sono preposti alla redazione delle cartelle cliniche sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati e al rispetto delle procedure, anche informatiche, previste per la relativa compilazione ed archiviazione;
- il Direttore sanitario è tenuto al controllo della completezza e della regolarità delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione dei pazienti;
- il sistema di acquisizione dati del paziente e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- è vietato erogare prestazioni sanitarie non strettamente necessarie alle esigenze diagnostiche o terapeutiche che emergono dalla valutazione del quadro clinico del paziente;
- il medico che effettua la diagnosi è obbligato a stabilire le prestazioni sanitarie da erogare seguendo le linee guida impartite dal Direttore sanitario, ovvero motivando per iscritto la difformità da esse, laddove emergano profili di peculiarità nella diagnosi o cura che rendano necessario eseguire un diverso trattamento.
- ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una *user ID* e una *password* personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi, salvo che all'Odv per lo svolgimento dei suoi compiti;
- è vietato utilizzare la *user ID* o la *password* di altro operatore;
- l'elenco delle passwords e i relativi aggiornamenti sono trasmessi al Referente per la gestione del sistema della privacy il quale ne cura l'archiviazione;

- il Centro custodisce internamente, tramite un soggetto a ciò formalmente delegato, copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse;
- ogni variazione apportata al profilo dell'utente, nonché l'esclusione dal sistema informativo saranno comunicate per iscritto dal Direttore amministrativo o da soggetto a ciò formalmente delegato esclusivamente al titolare del profilo utente modificato;
- la distruzione di detta documentazione è consentita esclusivamente al cessare dell'obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al quale si sono rilasciate le credenziali di autenticazione;
- la gestione delle liste di attesa dei pazienti deve essere rigorosamente improntata ai principi di uguaglianza e imparzialità e al rispetto dell'ordine prestabilito;
- è vietato a tutti i soggetti previsti dall'art. 5 del Decreto di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa da chiunque, nei rapporti con il Centro, voglia conseguire un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni interne impartite da chi ne ha il potere.

5. Prevenzione dei reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa delle società ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Nelle ipotesi di commissione dei Reati contemplati dall'art. 25-septies, la responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01 è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato un vantaggio per la società, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

I presupposti per definire il fatto colposo sono i seguenti:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche;
- responsabile può essere chiunque sia tenuto ad osservare o fare osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D.Lgs.

81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori;

- ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. che richiedono l'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche, l'elemento soggettivo consiste nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice;
- il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se previsto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., ricomprendono anche l'art. 2087 c.c., che impone al Datore di Lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

5.1 Principi di comportamento da tenere nell'ambito del rispetto delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute del lavoro

In relazione a queste fattispecie di reato i principi di comportamento sono stati individuati nel pieno rispetto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e riguardano:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro e agenti fisici;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle necessarie procedure e misure di prevenzione e protezione conseguenti, anche in relazione ai rischi da interferenze;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 30 co. 3 del D.Lgs. 81/2008, la Società ha predisposto un piano di sicurezza e di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro conforme alla normativa e ha individuato i soggetti responsabili:

- il Datore di Lavoro;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- il Medico del Lavoro Competente (medico del lavoro esterno);
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- gli Addetti al Primo Soccorso;
- gli Addetti alle Emergenze, al piano antincendio ed evacuazione.

6. Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Questa ipotesi di reato si configura quando, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento giudiziario - penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

È possibile il rischio che i Destinatari tentino di indurre altri soggetti e soggetti terzi che sono chiamati a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento a non rendere tali dichiarazioni o a renderne di mendaci.

In tema di prevenzione dei reati è risultato che le aree a rischio sono tutte da considerarsi sensibili ai fini della commissione del reato di cui all'art. 377-bis c.p. Pertanto si ritiene che le regole contenute nel Modello Organizzativo unitamente al regolamento interno della società, già esistente, possano essere idonei a soddisfare le esigenze di tutela e controllo.

7. Prevenzione dei reati in violazione delle norme in materia di reati ambientali

Con il D.Lgs. n.121 approvato il 7 luglio 2011 dal Consiglio dei Ministri è stata recepita la Direttiva 2008/99/CE nonché la Direttiva 2009/123/CE, dando seguito all'obbligo imposto dall'Unione Europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla Direttiva, fino ad oggi non sancite come reati, ed introducendo la responsabilità amministrativa degli enti

a diverse fattispecie di reati ambientali, attraverso la previsione dell'articolo 25-undecies (Reati Ambientali) nel D.Lgs. 231/2001.

Per il Centro Turano la gestione e lo smaltimento dei rifiuti costituiscono un processo sensibile, in ragione della particolare attività svolta. L'area che presenta maggiori profili di criticità risulta essere la gestione e smaltimento dei rifiuti attraverso persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio nazionale o all'estero che trattino un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere.

Il Centro è pienamente consapevole che una gestione responsabile deve essere finalizzata alla tutela dell'ambiente. Pertanto, la prevenzione del rischio di configurazione della suddetta fattispecie di reato, prevede la decisione del Centro di affidare la gestione dello smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività a Fornitori qualificati e certificati in tal senso.

7.1 Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di reati ambientali

I principi generali di comportamento prevedono l'obbligo nei confronti dei Destinatari del Modello di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne
- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e sottosuolo;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato in ambito ambientale, possano potenzialmente diventarlo.

8. Delitti di criminalità organizzata

Nell'ambito di tale fattispecie le aree a rischio reato individuate nel presente documento sono tutte da considerarsi sensibili ai fini della commissione dei reati ex art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001.

Per tale ragione il presente Modello, il sistema di controllo interno in esso contenuto, nonché l'insieme delle procedure adottate, si possono considerare idonei a soddisfare le esigenze di tutela e controllo per quanto riguarda le attività sensibili alla commissione dei reati in oggetto così come definiti dal legislatore.

9. Altre fattispecie di reato

In seguito alle attività di individuazione e valutazione dei comportamenti suscettibili di integrare le fattispecie di reato di cui al D.LGS.231/2001 non sono emerse, nell'ambito delle specifiche attività svolte dal Centro, ipotesi di reato riferibili a quelle di seguito indicate:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento ex art. 25-bis, D.Lgs. 231/01 (ad eccezione degli artt. 473 e 474 c.p.);
- Delitti contro l'industria e il commercio ex art. 25-bis1, D.Lgs. 231/01;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ex art. 25-quater, D.Lgs. 231/01;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex art. 25-quater1, D.Lgs. 231/01;
- Delitti contro la personalità individuale ex art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01;
- Reati di abuso di mercato ex art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01;
- Reati in materia di riciclaggio ex art. 25-octies, D.Lgs. 231/01;
- Reati in materia di violazione dei diritti d'autore ex art. 25-novies D.Lgs. 231/01;
- Reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di stupefacenti, l'intralcio alla giustizia, introdotti dall'art. 10 della Legge 146/2006.
- Impiego cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001.

CAPITOLO III

IL SISTEMA DISCIPLINARE

1. Introduzione

La necessità della previsione di specifiche misure disciplinari, applicabili in caso di violazione delle regole contenute nel Modello Organizzativo, è finalizzata a dare maggiore validità ed efficacia a quanto in esso statuito ed a rendere maggiormente efficiente l'attività di controllo svolta dall'Organismo di Vigilanza.

L'applicazione del sistema disciplinare presuppone la violazione del Modello e prescinde dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

La tipologia e l'entità della sanzione variano in funzione di diversi fattori:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda, cioè, che quest'ultima sia stata contraddistinta da dolo, colpa, negligenza o imperizia;
- rilevanza oggettiva degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica ricoperto dall'autore del comportamento violativo;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione delle regole previste dal Modello;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- eventuale reiterazione delle condotte sanzionabili.

2. Ambito di applicazione

Le sanzioni saranno erogate a tutti i soggetti che siano sottoposti all'altrui direzione e vigilanza ai sensi dell'art. 5 lett. b) del Decreto, intendendosi tutti i soggetti appartenenti al personale dipendente.

3. Violazioni

Le sanzioni saranno applicate nel caso di compimento di reato, anche solo ipotizzato dall'Autorità Giudiziaria, o di violazione del Codice Etico, del Modello e delle procedure di prevenzione in esso contenute nonché nel caso di:

- a) sottrazione, distruzione o alterazione dei documenti previsti dalle procedure, finalizzate alla violazione e/o elusione del sistema di vigilanza;
- b) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello Organizzativo.

4. Sanzioni per il personale dipendente

Le sanzioni nei confronti dei dipendenti sono irrogate attraverso l'emanazione di provvedimenti disciplinari quali:

- a) richiamo verbale, comminato nel caso di violazione colposa del Modello;
- b) richiamo scritto, comminato nei casi di recidiva di violazione colposa del Modello;
- c) multa (nei limiti di quanto previsto dal CCNL di categoria), che dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (nei limiti di quanto previsto dal CCNL di categoria), comminata nei casi di violazioni dolose del Modello che non siano finalizzate alla commissione dei reati presupposto, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa;
- e) licenziamento, comminato per le violazioni dolose del Modello che siano finalizzate alla commissione dei reati presupposto e per le altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione del rapporto di lavoro.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, da parte dell'Amministrazione, in conformità ai principi ed alle procedure di cui all'art. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300.

5. Sanzioni per i soggetti in posizione apicale

Ai sensi degli artt. 5 lett. a) e 6, comma 2, lett. e) del d. lgs. 231 del 2001 le sanzioni di seguito indicate sono irrogate nei confronti di soggetti che rivestono un ruolo apicale all'interno del Centro, dunque funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione e pertanto tenendo in considerazione anche la particolare natura fiduciaria del rapporto.

I relativi provvedimenti disciplinari sono:

- a) ammonizione scritta, comminata nel caso di violazione colposa del Modello;
- b) sospensione temporanea degli emolumenti fino a 2 mesi, comminata nei casi di reiterata violazione colposa del Modello Organizzativo;
- c) sospensione temporanea degli emolumenti da due a quattro mesi e revoca della delega o della carica, comminata nel caso di violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che non sia finalizzata alla commissione di reati di cui al D.Lgs.231/2001.

La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che sia finalizzata alla commissione dei reati presupposto ai sensi del d. lgs. n. 231, comporta sempre la revoca della carica o della delega.

I provvedimenti disciplinari sono adottati dall'Organismo di Vigilanza che provvede ad irrogare la relativa sanzione disciplinare, dandone immediato avviso alla amministrazione.

Al fine di garantire il pieno rispetto del diritto alla difesa, è previsto un termine di 10 gg. dalla comunicazione dell'ipotesi di violazione entro il quale l'interessato può far pervenire comunicazioni e scritti difensivi e può chiedere di essere ascoltato dall'Organismo di Vigilanza. L'eventuale sanzione irrogata deve essere comunicata entro i successivi 10 gg.

6. Diffusione e formazione sul Modello

Al Modello sarà garantita la massima diffusione e pubblicità. Tutto il personale deve essere informato sul contenuto del Decreto 231/2001, del Modello Organizzativo e del Codice Etico tramite invio di questi ultimi attraverso posta elettronica oppure tramite Circolari interne che informino sulla loro adozione e reperibilità.

Al fine di garantire l'effettiva conoscenza e divulgazione del Modello Organizzativo e dei principi in esso contenuti, devono essere previste specifiche attività formative definite all'interno di apposito e organico piano formativo. Tale piano formativo dovrà essere articolato attraverso specifiche attività (ad esempio, corsi, seminari, ecc.) a cui è posto

l'obbligo di partecipazione. La partecipazione alle attività di formazione previste dal piano formativo rappresenta una condizione essenziale non solo a garanzia dell'effettiva attuazione del Modello, ma anche ai fini della corretta osservanza dello stesso.

La formazione è obbligatoria per tutti i livelli aziendali e deve essere rilasciata attestazione di frequenza dei corsi.

È compito dell'Organismo di Vigilanza pianificare adeguatamente, con la funzione aziendale preposta, l'attività di formazione dei dipendenti, dei medici liberi professionisti e dell'organo amministrativo sui contenuti del Codice Etico, del Modello, sulle modalità di attuazione, sui reati e relativi rischi di commissione, nonché sul sistema sanzionatorio.

I contenuti formativi devono essere opportunamente aggiornati in relazione alle integrazioni della normativa e del Modello; nel caso di aggiornamento significativo della normativa di riferimento, la formazione dovrà essere adeguatamente resa.

È compito dell'Organismo di Vigilanza verificare la completa attuazione del piano formativo, registrare l'effettiva partecipazione ai corsi e conservare la relativa documentazione negli appositi archivi, nonché effettuare controlli periodici sul grado di conoscenza da parte dei dipendenti del D.lgs. 231/2001, del Modello e delle procedure aziendali.